

REGOLAMENTO INTERNO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

PREMESSA

L'Associazione Italiana Celiachia Toscana APS, da ora in avanti denominata "AIC TOSCANA APS", ha lo scopo di offrire aiuto alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme ed alle loro famiglie, nonché di porre in essere tutte le attività che possano portare ad un miglioramento della qualità di vita delle persone affette da tali patologie.

In base a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, il Consiglio Direttivo di AIC TOSCANA APS emana il presente Regolamento per la disciplina e l'organizzazione degli organi e delle attività dell'Associazione.

Il presente Regolamento, integrando le indicazioni generali dettate dallo Statuto, disciplina gli aspetti organizzativi ed operativi interni della vita dell'associazione, così come i diritti e i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto della stessa. Analogamente, il presente Regolamento individua ruoli e compiti del personale volontario e dipendente al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative espressamente descritte all'interno dello Statuto.

ART. 1 - Associati

Ogni associato è tenuto al versamento di una quota associativa annua, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio può stabilire quote annuali diversificate per particolari tipologie di associati, senza che a ciò corrisponda una differente offerta di beni e/o servizi destinati agli associati medesimi, né un maggiore e/o minore godimento dei diritti riconosciuti agli associati.

Le tipologie di associati sono: ORDINARIO e FAMILIARE. E' socio familiare il parente e/o affine di persona già associata in regola con il versamento della quota.

Il Consiglio Direttivo per meriti particolari può nominare SOCI ONORARI.

Per essere accolti come associati è necessario:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) avere preso visione ed accettato il contenuto dello statuto e del presente regolamento;

- c) avere sottoscritto l'autorizzazione al trattamento ed uso dei dati personali;
- d) avere compilato e sottoscritto la domanda di adesione.

Il pagamento della quota associativa annua deve avvenire dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno.

Gli associati in regola con il versamento della quota associativa possono partecipare all'assemblea dei soci con diritto di voto. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento è sufficiente la presentazione di idonea documentazione prima dell'assemblea.

Per coloro che si iscrivono per la prima volta entro il primo semestre (dal 1 gennaio al 30 giugno) la quota associativa è dovuta per l'intero importo annuale. Per coloro che si iscrivono per la prima volta nel secondo primo semestre (dal 1 luglio al 31 dicembre) la quota associativa è ridotta al 50% dell'importo annuale.

L'associato che non ha ancora versato la quota associativa dell'anno in corso verrà, nelle more, considerato tale, ma con le seguenti modalità:

- riceve la tessera socio per l'anno in corso;
- può partecipare alle assemblee della Associazione, ma senza diritto di voto;
- riceve il primo numero dell'anno della rivista Celiachia Notizie mentre, nelle more, non riceve i numeri successivi, il Prontuario degli Alimenti e la guida Alimentazione Fuori Casa;
- non ha accesso alla piena funzionalità dell'App AIC Mobile, secondo modalità fissate di anno in anno dalla Federazione Nazionale AIC, proprietaria dell'App;
- riceve sollecito di pagamento e, in mancanza del pagamento della quota entro il 31 dicembre, verrà dichiarato decaduto e riammesso come socio attivo non appena effettuato il pagamento omesso.

ART. 2 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione: le sue deliberazioni sono vincolanti per il Consiglio Direttivo e per tutti gli associati. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, cioè che abbiano già effettuato il pagamento.

In caso di nuovi associati, essi potranno esercitare il diritto di voto loro spettante sin dalla prima Assemblea utile successiva al pagamento della quota associativa - purché siano iscritti nel libro dei soci.

Per quanto concerne la specifica disciplina dello svolgimento dell'Assemblea si fa espresso rinvio al Regolamento dei lavori assembleari in vigore.

ART. 3 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, morte, decadenza per morosità e per esclusione.

Costituisce causa di esclusione, oltre a quelle espressamente indicate nello Statuto, anche:

- a) una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione;
- b) formare una Associazione con le stesse finalità;
- c) creare Organi associativi senza autorizzazione in seno ad un gruppo operante in una città/zona come sede secondaria dell'Associazione;
- d) l'utilizzo di fondi devoluti all'Associazione senza aver chiesto autorizzazione dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- e) ogni iniziativa locale presa da un singolo associato o un gruppo di associati senza aver prima chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- f) raccogliere fondi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- g) l'utilizzo delle divise, tesserini o altro materiale riconducibile all'Associazione al di fuori delle attività svolte da essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo.

ART. 4 - Cariche associative

Le cariche di Presidente, di Consigliere, nonché di tutte le ulteriori cariche istituite all'interno del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri ovvero l'essere componente del Comitato Scientifico, del Comitato Zonale, delle Commissioni e dei Comitati di Lavoro qualora nominati, sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute - nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

L'attività del Revisore o di Componente dell'Organo di Controllo espletata, sia in via collegiale che con membro unico, è soggetta a compenso. Tale compenso sarà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e per la durata dell'intero mandato, nei limiti previsti dalla legge.

ART. 5 - Consiglio Direttivo: costituzione e funzionamento

Coloro che si rendono disponibili ad assumere la carica di consigliere devono comunicare in forma scritta la propria candidatura, allegando un curriculum vitae, almeno venti giorni prima della data prevista per l'assemblea convocata per l'elezione, al fine di permettere la predisposizione delle liste e delle schede di

votazione.

Ogni associato potrà esprimere un numero di preferenze massimo pari ai componenti del Consiglio Direttivo. Verrà poi compilata una graduatoria in base ai voti ottenuti da tutti i candidati e risulteranno eletti consiglieri i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti ricevuti da più candidati verrà considerato eletto il candidato con maggior anzianità associativa.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua elezione, il Consiglio stesso provvederà a nominare tra i suoi componenti il Presidente - il quale presiederà anche il Consiglio Direttivo – e il Vice Presidente del Consiglio direttivo.

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione scegliendo tra quelli non eletti nelle ultime elezioni qualora ancora disponibili. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea, che potrà provvedere alla ratifica della loro nomina.

I lavori del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito processo verbale redatto a cura del Segretario, il quale viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta, a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute per partecipare alle riunioni consiliari.

Il Consiglio Direttivo, oltre ai provvedimenti in materia di perdita della qualifica di associato, potrà emanare nei confronti degli associati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale, nel caso di comportamenti contrari allo Statuto e lesivi dello spirito associativo giudicati di lieve entità;
- b) richiamo scritto, nel caso di reiterati comportamenti contrari allo Statuto e lesivi dello spirito associativo giudicati di lieve entità e per i quali si è già provveduto a richiamare verbalmente e senza esito l'interessato;
- c) sospensione temporanea dalla qualifica di associato, nel caso di reiterati comportamenti contrari allo Statuto e lesivi dello spirito associativo giudicati di lieve entità e per i quali si è già provveduto a richiamare in forma scritta e senza esito l'interessato: il periodo di sospensione è stabilito dal Consiglio Direttivo in base al giudizio sulla gravità delle inadempienze di volta in volta riscontrate;
- d) esclusione dalla qualifica di associato, nel caso di comportamenti gravi e lesivi dello spirito associativo e dei principi sanciti dallo Statuto.

Per tutti i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b) e c), il Consiglio Direttivo delibera, entro 60 giorni dalla segnalazione, l'entità della sanzione e provvede a darne comunicazione in forma scritta all'interessato, con modalità che ne comprovino l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento di cui alla lettera d) sarà invece comunicato successivamente alla delibera adottata dal Consiglio Direttivo in seguito alla procedura di cui all'art. 5 dello Statuto adottata dall'organo per l'esclusione dell'associato.

I componenti del Consiglio Direttivo che risultassero assenti a n. 3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo consecutive, senza giustificazione, saranno automaticamente dichiarati decaduti dall'incarico. Il Presidente provvederà tramite una comunicazione, con ricevuta di ritorno, a ratificarne l'espulsione.

Per quei componenti degli Organi che dovessero avere atteggiamenti offensivi e poco rispettosi, non consoni alle cariche assunte, il Presidente o il Consiglio direttivo a maggioranza, provvederà tramite una comunicazione, con ricevuta di ritorno, a notificare una «lettera di richiamo». Copia della stessa verrà trasmessa al Collegio dei Probiviri. Dopo n. 3 (tre) richiami scritti saranno automaticamente convocati dal Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - Segretario

Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo e di curare la tenuta degli altri libri sociali, ad eccezione del libro dei verbali del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo. Inoltre, notifica le delibere degli organi sociali, tiene un elenco aggiornato dei libri sociali e mantiene i necessari contatti fra i diversi organi sociali.

Infine, coadiuva il Presidente nell'esplicazione della sua attività, in particolare occupandosi di diramare le convocazioni delle riunioni assembleari e consiliari, nonché dei lavori preparatori alle suddette riunioni, partecipando attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo in quanto membro di tale organo.

ART. 7 - Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione viene nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla gestione dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione in conformità alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, alla tenuta della contabilità dell'Associazione.

In particolare:

- a) cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- b) redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre agli organi competenti;
- c) provvede alla gestione delle entrate;
- d) provvede alle spese ordinarie dell'Associazione approvate dal Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza e su delega di questo, dal Presidente.
- e) provvede alle spese straordinarie dell'Associazione preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza e su delega di questo, dal Presidente.
- f) le spese che eccedono la disponibilità di bilancio preventivo, o che non sono state preventivamente approvate per motivi di comprovata urgenza, devono essere deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere ha la facoltà di avvalersi dell'apporto di consulenti esterni, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti. Il Tesoriere ha il potere di firma sui conti correnti bancari dell'Associazione congiuntamente al Presidente; effettua ogni operazione bancaria; si rapporta costantemente con la segreteria organizzativa e lo studio dei consulenti; partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo, in quanto membro di tale organo; collabora con il Segretario nella tenuta della prima nota contabile.

ART. 8 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da esperti in materia di celiachia e DE. E' una struttura tecnico-consultiva che supporta il Consiglio Direttivo dell'Associazione per gli aspetti medico-scientifici nella definizione di linee strategiche, nelle attività relative ai vari progetti posti in essere dal Direttivo e nella formazione in generale verso terzi.

Il Comitato Scientifico è costituito presso la sede di AIC TOSCANA APS.

Il Comitato Scientifico è composto da:

- a)** una assemblea
- b)** un Presidente;
- c)** un esecutivo;
- d)** un segretario dell'assemblea e dell'esecutivo.

A. Fanno parte dell'assemblea coloro che, fatta richiesta al Presidente dell'Associazione e previa verifica tecnica professionale dell'esecutivo del Comitato Scientifico, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sulle attività scientifiche e sulla programmazione annuale. Le convocazioni possono essere effettuate anche via e-mail.

Coloro che chiedono di far parte del Comitato Scientifico devono presentare domanda in carta semplice, trasmessa anche via e-mail ai seguenti indirizzi:

segreteria-regionale@celiachia-toscana.it

comitatoscientifico@celiachia-toscana.it

allegando:

a) curriculum europeo;

b) dichiarazione e/o documentazione relativa a produzione di studi e/o lavori inerenti la celiachia (da elencare), indicando eventuali esperienze lavorativa nel campo della celiachia (periodo e funzione);

c) dichiarazione di disponibilità a partecipare gratuitamente, salvo rimborso spese, ad almeno uno degli eventi annuali organizzati dall'Associazione;

d) copia del documento di riconoscimento.

-I componenti del CS decadono automaticamente o in caso di dimissioni o in caso di mancata disponibilità alla partecipazione di eventi o nel caso di assenza per oltre due anni alle attività del Comitato Scientifico.

In caso di gravi e accertati comportamenti contrari allo Statuto o lesivi dello spirito associativo, i componenti del Comitato possono essere destituiti dal Presidente dell'Associazione, sentito l'Esecutivo del Comitato Scientifico e dietro parere del Consiglio Direttivo.

B. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione o suo delegato scelto tra i componenti del Comitato Scientifico. Il Presidente del Comitato Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, dura in carica tre anni, convoca l'assemblea almeno una volta l'anno e l'esecutivo non meno di tre volte l'anno.

C. L'esecutivo è composto da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Membro di diritto dell'esecutivo è il Presidente dell'Associazione. L'esecutivo tra i suoi componenti nomina un Segretario. L'esecutivo coadiuva il Presidente nelle funzioni di programmazione.

L'esecutivo dura in carica tre anni in coincidenza della elezione del Presidente del Comitato Scientifico. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri la sostituzione avverrà con la nomina di altro componente, secondo le modalità illustrate al primo comma del presente articolo.

D. Il segretario partecipa alle riunioni dell'assemblea e dell'esecutivo. Il segretario coadiuva il presidente nella stesura di documenti e verbalizzazione delle sedute, nella tenuta del registro delle riunioni e delle convocazioni. In mancanza del segretario tali compiti possono essere affidati al Presidente dell'Associazione o suo delegato.

Il Comitato Scientifico, nella sua qualità di organismo tecnico scientifico, persegue gli obiettivi propri dell'Associazione svolgendo, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) valutazione della correttezza scientifica degli elaborati tecnico professionali, a valenza esterna, prodotti in nome e per conto dell'associazione;
- b) condivisione e promozione delle attività progettuali all'interno degli obiettivi istituzionali;
- c) promozione e svolgimento di attività di formazione verso gli iscritti e verso terzi sulle tematiche inerenti la celiachia;
- d) coadiuvare e stimolare le attività dell'Associazione verso il raggiungimento degli scopi sociali;
- e) esercitare le funzioni consultive sulle materie che vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- f) promuove la stesura di linee guida a carattere medico-scientifico ed etico.

Gli organi del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Ogni decisione del Comitato Scientifico si intende approvata se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei componenti presenti; l'Esecutivo prende le decisioni all'unanimità dei presenti alle riunioni dello stesso

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti.

Il trattamento dei dati da parte del Comitato Scientifico è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti di collaboratore, di cui al D.Lgs n.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, nonché del Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679.

ART. 9- Comitato Zonale

Al fine di valorizzare l'apporto operativo dei singoli associati e con l'obiettivo di perseguire un proficuo e maggior collegamento fra la base associativa dislocata su tutto il territorio regionale e gli organismi dell'Associazione, viene istituito il Comitato Zonale. Il Comitato Zonale è costituito presso la sede dell'Associazione. E' composto da un numero massimo di 15 associati in rappresentanza del territorio (provinciale e/o zonale) e/o per competenza di attività.

I componenti del Comitato Zonale vengono nominati, nella prima riunione utile, dal Consiglio Direttivo e restano in carica, di norma, tre anni.

Il Comitato Zonale decade in coincidenza della decadenza del Consiglio Direttivo. I membri vengono scelti tra gli associati attivi e sono chiamati Coordinatori.

La composizione del Comitato, la nomina e la revoca dei Coordinatori avviene, ad insindacabile giudizio, con votazione del Consiglio Direttivo e, in caso di revoca, con delibera motivata.

Il Coordinatore presenta al Consiglio Direttivo per l'approvazione il piano delle attività sul territorio di propria competenza e ne dà esecuzione.

Tutte le attività, anche quelle straordinarie non incluse nel piano, devono essere preventivamente sottoposte ad approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore svolge le attività dell'associazione sul territorio (a mero titolo esemplificativo: corsi di cucina, incontri con volontari, organizzazione e partecipazione a sagre e/o eventi sportivi, rapporti con i presidi di rete, ecc.).

Il Coordinatore può essere destinatario di finanziamenti (nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo) da parte del Tesoriere, per lo svolgimento delle attività che vanno sempre rendicontate con tempestività nelle forme concordate con il Tesoriere.

Il Coordinatore mantiene i contatti con i volontari, con gli associati, con le istituzioni locali e con gli enti del terzo settore rappresentativi del territorio di competenza.

Il Coordinatore svolge il proprio incarico a titolo gratuito ed ha diritto al solo rimborso delle spese documentate per lo svolgimento delle attività previste.

Gli eventuali Coordinatori istituiti per competenza di attività seguono quanto previsto dal presente articolo per i Coordinatori territoriali.

Il Comitato Zonale si riunisce almeno tre volte l'anno di norma nella sede dell'associazione su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito dello stesso, ma senza diritto di voto.

Il Comitato Zonale può avanzare proposte e pareri al Consiglio Direttivo.

I verbali delle riunioni del comitato zonale sono redatti dal Segretario del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Collegio dei Probiviri

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza dei tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. I verbali delle sedute del Collegio dei Probiviri sono trasmessi al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri agisce su segnalazione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, nominato tra i componenti dell'organo, convoca il Collegio.

Il Collegio invita la parte o l'organo deferito a produrre, entro 30 giorni, note difensive e controdeduzioni.

Il Collegio fissa l'incontro tra le parti entro 30 giorni dal ricevimento o dal termine di presentazione delle note difensive scritte. L'incontro ha luogo nella sede o con modalità definite dal Collegio dei Probiviri.

Se una o tutte le parti scelgono di non comparire, il Collegio dei Probiviri è

autorizzato a procedere in loro assenza.

Le parti possono essere accompagnate da una persona di loro fiducia. Questa persona non può parlare in loro vece, se questi ultimi sono assenti.

L'incontro può essere rinviato per motivi di salute certificati da un medico per due volte dopodiché può continuare senza la presenza delle parti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri presiede l'incontro. Ogni membro del Collegio ha il diritto di interrogare le parti.

Alla conclusione, il Collegio dei Probiviri prende le proprie decisioni a maggioranza, con votazione segreta.

Il Collegio dei Probiviri comunica la propria decisione al Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Commissioni e Comitati di lavoro

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni e Comitati di lavoro che hanno lo scopo di svolgere specifiche funzioni relative alla realizzazione di particolari attività inerenti i fini associativi e ne nomina i coordinatori responsabili; questi ultimi propongono al Consiglio Direttivo la composizione delle proprie Commissioni e/o Comitati di Lavoro scegliendone i membri tra gli appartenenti all'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare anche l'impiego di consulenti esterni.

Tali commissioni e comitati dovranno relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

Ai componenti di tali Commissioni/Comitati di lavoro spetta, a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute nello svolgimento dell'attività della propria commissione/comitato di lavoro.

ART. 12 - Il Servizio Volontario

Tutti i Volontari in organico presso l'Associazione hanno il dovere di:

- a) prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, rispettando ed accettando i principi dello Statuto ed il Regolamento Interno dell'Associazione;
- b) sottoscrivere la quota associativa annua;
- c) evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolano la realizzazione dei principi e delle finalità dell'Associazione;
- d) evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possono recare danni materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe loro a disposizione dall'Associazione;
- e) rispettare gli impegni assunti e concordati con i responsabili dell'Associazione;

- f) impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione e di incontro secondo il programma ed il calendario stabiliti dall'Associazione;
- g) accettare che la propria attività sia sottoposta a verifica di carattere individuale e di gruppo;
- h) mantenersi informati sulle attività dell'Associazione;
- i) osservare la massima riservatezza al di fuori dell'ambito associativo in riferimento a fatti, persone e informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio. Il Volontario si assume personalmente la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con la normativa sul trattamento dei dati sensibili;
- l) di prestare la propria opera nel massimo rispetto degli altri Volontari, delle persone con le quali vengono in contatto, dei responsabili e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, evitando comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della dignità delle persone e che pregiudichino i diritti e le libertà personali;
- m) di riferire al Consiglio Direttivo tutte le problematiche incontrate nello svolgimento del servizio al fine di contribuire al continuo miglioramento del servizio di tutti;
- n) prestare la propria attività attivamente rispettando ed accettando le delibere del Consiglio Direttivo.

Tutti i Volontari godono dei diritti propri degli associati, sanciti e stabiliti nello Statuto al quale si rimanda.

Ogni Volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative promosse dall'Associazione. I rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di spesa riconducibili direttamente alle attività per cui il Volontario ha prestato la propria opera; ogni spesa dovrà inoltre essere stata preventivamente concordata con il Consiglio Direttivo, pena la rinuncia al diritto al rimborso.

Il Consiglio Direttivo, oltre ai provvedimenti in materia di perdita della qualifica di associato, potrà emanare nei confronti del Volontario, che risultasse inadempiente al presente Regolamento, i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il Volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa per RCT. In caso di sinistro egli deve presentare all'Associazione notifica dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento di polizza. L'inizio dell'operatività del volontariato è subordinata alla comunicazione dell'attivazione della copertura assicurativa.

ART. 13 - Il Personale Dipendente e i Collaboratori

L'Associazione, così come previsto dalla Legge, si avvale di personale dipendente al fine del perseguimento delle finalità associative, di qualificare e specializzare l'offerta dei servizi e per garantire ai Volontari lo svolgimento del proprio servizio.

L'Associazione, per l'assunzione del personale dipendente, adotta come riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, al quale si rimanda per ogni norma non espressamente contemplata nel presente Regolamento.

Fatti salvi i doveri previsti all'interno delle normative di Contrattazione Collettiva e delle leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro, l'Associazione, tenuto presente lo spirito che deve muovere l'intera compagine associativa nel nome dei valori fondanti lo Statuto Sociale, riterrà grave omissione e/o comportamento grave ognuna delle seguenti casistiche:

- a) comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolano la realizzazione dei principi e delle finalità dell'Associazione;
- b) mancato rispetto dei turni di servizio;
- c) assenza ingiustificata ai momenti di formazione e di revisione e/o verifica dei servizi;
- d) reiterata incuria e/o danneggiamento volontario dei locali e delle attrezzature messe a disposizione per l'espletamento delle proprie mansioni lavorative;
- e) divulgazione sotto qualsiasi forma e modo, al di fuori dell'ambito associativo, di informazioni relative a fatti e persone di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio e per le quali l'Associazione impone sempre l'obbligo del segreto professionale;
- f) divulgazione sotto qualsiasi forma e modo, al di fuori dell'ambito associativo, di informazioni riservate relative alla gestione dell'Associazione e alla progettazione dei servizi e delle attività;
- g) comportamenti irrispettosi verso i colleghi, i Volontari, le persone accolte, i responsabili e il Consiglio Direttivo, ovvero comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della dignità delle persone e che pregiudichino i diritti e le libertà personali.

ART. 14 - Norme di rinvio

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare e/o modificare mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore

funzionamento dell'Associazione, nei limiti statutari.

Per quanto non riportato dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto prescritto dal Codice Civile, le norme in materia e lo Statuto dell'Associazione il quale, quest'ultimo, prevale in caso di contrasto, sul presente regolamento.